

N. 3427 del Repertorio N. 1472 della Raccolta

Atto costitutivo di società a responsabilità limitata

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il giorno ventidue gennaio (22 gennaio 2009), in Fisciano, in una sala del Comune di Fisciano, alla Piazza Umberto I

Innanzi a me dottor Nicola Prisco, notaio in Pagani, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, senza la presenza dei testimoni perchè non richiesta dalla legge, dalle parti in possesso dei requisiti di legge e da me notaio, si sono costituiti i signori:

1) MASUCCI Pio, nato in Salerno il nove marzo millenovecentocinquantasei ed ivi residente alla Via Tanagro n.ro 16

il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio bensì in rappresentanza del COMUNE DI FISCIANO, con sede in Fisciano alla Piazza Umberto I, titolare del codice fiscale n.ro "00267790657", nella sua qualità di responsabile dell'Area Operativa Ambientale e delle Attività Economiche e Produttive di detto Comune, giusta decreto n.ro 1 del 2 gennaio 2009 del Sindaco del Comune di Fisciano, che, in copia conforme

all'originale rilasciata in data 15 gennaio 2009 dalla dott.ssa Laudati Valentina, Segretario Generale di detto Comune, si allega al presente atto sotto lettera "A" (Allegato "A"), e quindi in nome, e per conto ed in rappresentanza del Comune di Fisciano;

II) **RAGOSA** Giuseppina, nata in Pagani il due agosto millenovecentocinquantanove ed ivi residente alla Via San Rocco n.ro 8 Parco Claudia - Palazzina "C" (codice fiscale: "RGS GPP 59M42 G230K"), la quale dichiara di essere cittadina italiana.

Essi costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e premettono che:
con deliberazione del Consiglio Comunale di Fisciano n.ro 36 del 16 giugno 2008, esecutiva nelle forme di legge, la gestione della farmacia comunale, per il quale il Comune ha esercitato il diritto di prelazione previsto dalla legge, veniva affidata alla costituenda società "Fisciano Farmacia Comunale S.r.l.", dando atto che il socio di minoranza doveva essere individuato a seguito dell'esperimento di una gara ad evidenza pubblica, delibera che in copia conforme all'originale rilasciata in data 14 gennaio 2009 dalla dott.ssa Laudati Valentina, Segretario Generale di detto Comune, si allega al

presente atto sotto lettera "B" (Allegato "B");

che con determina del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fisciano n.ro 30 del 22 ottobre 2008, nel prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice del 9 e 12 settembre 2008, individuava in via definitiva il socio di minoranza della costituenda società di qua, nella persona della costituita dott.ssa RAGOSA Giuseppina, determina che in copia conforme all'originale rilasciata in data 22 ottobre 2008 dal Responsabile del Servizio, unitamente ai citati verbali di gara che in copia conforme all'originale rilasciati in data 14 gennaio 2009 dal Segretario Generale di detto Comune, si allegano il tutto al presente atto sotto lettera "C" (Allegato "C");

tanto premesso essi costituiti mi richiedono di ricevere il presente atto costitutivo di società a responsabilità limitata regolato dai seguenti articoli:

ARTICOLO PRIMO

Fra il COMUNE DI FISCIANO, così come costituito e rappresentato, e la costituita dott.ssa RAGOSA Giuseppina viene costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"FISCIANO FARMACIA COMUNALE S.R.L."

ARTICOLO SECONDO

La società ha per oggetto quanto specificato nell'articolo cinque dello statuto sociale di cui infra.

ARTICOLO TERZO

La società ha sede nel Comune di FISCIANO.

ARTICOLO QUARTO

Il capitale sociale è fissato in euro DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO (euro 10.000,00).

Tale capitale viene assunto, sottoscritto e versato dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- dal COMUNE DI FISCIANO per una quota di euro CINQUEMILACENTO VIRGOLA ZERO ZERO (euro 5.100,00);
- dalla dottoressa RAGOSA Giuseppina per una quota di euro QUATTROMILANOVECENTO VIRGOLA ZERO ZERO (euro 4.900,00);

restando così parimenti determinate le rispettive quote di partecipazione.

Si danno reciprocamente atto i comparenti che sulle quote da essi come sopra rispettivamente assunte, ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile, sono stati versati presso il BANCO DI NAPOLI S.p.A., Filiale di Castel San Giorgio, la complessiva somma di euro DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO (euro 10.000,00) corrispondente al cento per cento (100%) del sottoscritto

capitale, come risulta dalla ricevuta di deposito, di detta complessiva somma, rilasciata in data 21 gennaio 2009 dal detto Istituto e che in copia autentica da me notaio rilasciata in data 21 gennaio 2009, numero 3427 del mio Repertorio, al presente atto si allega con la lettera "D" (Allegato "D").

ARTICOLO QUINTO

La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al ventuno gennaio duemiladiciannove (21 gennaio 2019), salvo proroga ovvero anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea dei soci nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO SESTO

La società è amministrata da un amministratore unico individuato nel socio di minoranza che dura in carica per la durata stessa della società.

Pertanto, i comparenti soci tutti, così come costituiti e rappresentati, all'unanimità, nominano alla carica di Amministratore Unico in carica per la durata stessa della società e quindi fino al 21 gennaio 2019, la comparente dottoressa RAGOSA Giuseppina, la quale dichiara di accettare la carica conferitale.

ARTICOLO SETTIMO

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno di durata della società; il primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre corrente anno.

ARTICOLO OTTAVO

La società, per ora, non ha Collegio Sindacale e/o Revisore.

ARTICOLO NONO

I componenti soci tutti, così come costituiti e rappresentati, all'unanimità, delegano la componente dottoressa RAGOSA Giuseppina a ritirare dal BANCO DI NAPOLI S.p.A., Filiale di Castel San Giorgio, la somma di euro DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO (euro 10.000,00) ivi depositata a norma dell'articolo 2464 del codice civile corrispondente al cento per cento (100%) del capitale della qui costituita società con esonero per detto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità, nonché a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.

ARTICOLO DECIMO

Ai fini di quanto disposto dell'articolo 111-ter, disposizioni attuative del codice civile, i soci, sempre così come costituiti e rappresentati, dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: FISCIANO, Via Ponte Don Melillo n.ro 18/20.

ARTICOLO UNDICESIMO

Le spese del presente atto e quelle dallo stesso dipendenti, ammontanti a circa euro millecinquecento virgola zero zero (euro 1.500,00) vanno a carico della società.

ARTICOLO DODICESIMO

La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:

STATUTO

della società a responsabilità limitata

"FISCIANO FARMACIA COMUNALE S.R.L."

Denominazione - Sede - Durata

Art.1) - Denominazione

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata

"FISCIANO FARMACIA COMUNALE S.R.L.",

Art. 2) - Soci

Possono far parte della Società persone fisiche, società di persone o capitali in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge.

Art. 3) - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Fisciano all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese.

Art. 4) - Durata

La durata della Società è stabilita in anni 10 dal giorno della sua legale costituzione, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Oggetto sociale

Art. 5) - Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione della Farmacia di cui è titolare il Comune di Fisciano e/o altri comuni della stessa provincia qualora entreranno a far parte della società.

Nella gestione della farmacia la Società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti generalmente oggetto del servizio farmaceutico.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano specialità medicinali, prodotti galenici, dispositivi e presidi medico chirurgici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine, medicinali omeopatici, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, alimenti ed integratori alimentari, alimenti funzionali, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, nonché prodotti per la cura del corpo ed il benessere, la salute e l'igiene della persona ed

ogni altro prodotto analogo od affine a quelli sopraindicati.

La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentito, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazione mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico.

Può, inoltre, svolgere tutti gli altri servizi, attività o prestazioni consentite o comunque poste a carico delle farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali. La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale, di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici ed anche non personificati operanti nel settore sanitario.

Le attività e i servizi rientranti nell'oggetto sociale

possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

La Società può, inoltre, compiere, direttamente o indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge, ogni altra operazione od attività consentita di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od anche solo utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà acquistare dal Comune/i il titolo della/e farmacia/e qualora il/i comune/i vorrà/anno venderlo/i, spetta alla società il diritto di prelazione.

Capitale sociale - Quote

Art. 6) - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in euro DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO (euro 10.000,00) ed è diviso in 100 quote di importo unitario pari ad euro cento virgola zero zero (euro 100,00).

Art. 7) - Le quote

Le quote sociali sono sottoscritte così come segue:

- per il 51% sempre e comunque dal Comune di Fisciano, che non potrà mai scendere al di sotto di tale quota percentuale;

- per il 49% dall'unico socio di minoranza, individuato tra i soggetti di cui all'art.2.

Le quote dell'unico socio di minoranza sono trasferibili ai sensi di legge.

Il socio di minoranza che intende cedere, in tutto o in parte, le quote sociali dovrà darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con R.R. all'Amministratore Unico, il quale, nel termine di trenta giorni, deve informare il socio di maggioranza affinché questi possa esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alle quote possedute.

Il diritto di prelazione va esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione.

Le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto, potranno essere cedute secondo le prescrizioni di legge. In caso di vendita la stessa procedura verrà rispettata dal socio di maggioranza.

Art. 8) - Finanziamento dei soci

I finanziamenti concessi dai soci alla Società sono a titolo gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c. e sono, quindi, infruttiferi di interessi.

Assemblea

Art. 9) - Assemblea dei soci e le deliberazioni

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna.

Esse debbono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 10) - Convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del

luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria e almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 c.c.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea può validamente riunirsi quando sia rappresentato l'intero capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta si reputi necessario ed opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da uno dei soci.

Art. 11) - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad una quantità di voti pari alla quota di capitale sociale posseduta.

Art. 12) - Rappresentanza

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Art. 13) - Presidente e segretario dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Art. 14) - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole del socio che rappresenta il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, l'assemblea straordinaria ed il bilancio verranno deliberati con il voto favorevole almeno dei 2/3 dei soci.

Amministrazione

Art. 15) - Amministratore unico

La Società è amministrata da Unico Amministratore.

L'Amministratore Unico è individuato nel socio di minoranza e sarà nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 16) - Durata della carica

L'Amministratore Unico dura in carica per la durata stessa della Società.

Art. 17) - Ordinaria Amministrazione

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della Società.

Rientrano nell'Amministrazione ordinaria: la gestione ordinaria (acquisti, vendite, sconti e pagamenti), la rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi, la sottoscrizione dei contratti di affitto, leasing, di acquisto arredi, mobili, attrezzature, apparecchiature e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impresa, compreso i contratti di servizi, la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18) - Straordinaria amministrazione

L'Amministrazione straordinaria è tassativamente riservata all'Assemblea ordinaria dei soci la quale delibera ai sensi del precedente articolo 14.

Art. 19) - Compenso dell'Amministratore unico

All'Amministratore unico spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio un compenso annuo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Direzione tecnico-professionale

Art. 20) - Nomina del Direttore tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.362 dell'8.11.1991, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata al socio privato, che ne è il responsabile e direttore tecnico.

Art. 21) - Poteri del Direttore della farmacia

Oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, al direttore della farmacia, in relazione all'incarico conferitogli, sono attribuiti i seguenti poteri da parte dell'Assemblea dei soci:

- assunzione e licenziamento del/i farmacista/i collaboratore/i;
- assunzione e licenziamento altri dipendenti;
- conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi occasionali e non.

Art. 22) - Sostituzione

Il direttore della farmacia può essere sostituito solo nei casi previsti dall'art.11 della L. 02.04.1968, n. 475, come

modificato dall'art. 11 della L. 8.11.1991, n. 362.

Controllo dei soci

Art. 23) - Poteri dei soci

Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche attraverso persona appositamente delegata, purché libero professionista e quindi tenuta al rispetto del segreto professionale, i libri della società.

Ciascun socio ha inoltre il diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione da parte di soggetti aventi i requisiti indicati nella prima parte del presente articolo.

Revisore Unico

Art. 24) - Nomina e compenso

Il revisore unico viene nominato nei casi previsti dall'art. 2498 del Codice civile oppure a seguito di delibera dell'Assemblea.

Esso è composto da n. 1(uno) membro effettivo e n. 1(uno) supplente, con la qualifica di "revisori contabili" e dura in carica tre anni.

E' rieleggibile una sola volta.

Ai sensi degli artt. 2458 e 2460 del c.c., spetta al Comune e

per esso al Sindaco che rappresenta l'Ente all'interno della Società (in qualità di socio) nominare il revisore unico.

Il compenso da corrispondere al revisore Unico viene fissato dall'Assemblea al momento della nomina, entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio alle norme del c.c., articoli 2397 e seguenti.

Bilancio - Utili

Art. 25) - esercizi sociali, bilancio, utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea, fatti salvi gli accantonamenti obbligatori a riserva, delibera sulla destinazione dell'utile e può altresì deliberare la formazione e l'incremento di ulteriori riserve.

Il diritto dei soci alla percezione dei dividendi non riscossi si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui diventano esigibili e in tal caso saranno assegnati al fondo di riserva.

Scioglimento e liquidazione

Art. 26) - scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Quando la maggioranza prevista dalla legge non venga raggiunta, tale nomina verrà fatta con decreto del presidente del tribunale di competenza, su istanza dei soci.

Disposizioni finali

Art. 27) - Domicilio dei soci

Nei rapporti con la società il domicilio dei soci a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro soci.

Art. 28) - Libri, scritture e documenti sociali

Salvo che consti uno specifico ed espresso divieto previsto dalla legge, tutti i libri, i documenti e le scritture, anche contabili, della Società possono, a tutti gli effetti di legge, essere formati, trasmessi, pubblicati e conservati mediante documento informatico e sottoscritti con firma digitale, nonché in ogni altra forma e con ogni altra tecnologia consentita dall'ordinamento.

Art. 29) - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO TREDICESIMO

Ai fini fiscali i componenti dichiarano di avere il domicilio fiscale nel citato loro luogo di sede e residenza indicato in

costituzione e di essere titolari dei codici fiscali per essi pure rispettivamente indicati in costituzione.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

I componenti soci, così come costituiti e rappresentati, in possesso dei requisiti di legge, esonerano me notaio dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne presa piena ed esatta conoscenza del loro contenuto precedentemente alla stipula del presente atto.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ad essi costituiti, che, su mia interpellanza, ne hanno approvato il contenuto dichiarandolo in tutto conforme alla loro volontà.

Consta

questo atto di fogli cinque, scritti su facciate diciotto circa, in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, e viene firmato, nei modi di legge, da essi costituiti e da me notaio, che omisi la sola lettura degli Allegati per espressa dispensa come sopra fattami dai costituiti.

Sottoscritto alle ore